



COMUNE DI SANTA FLAVIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA N. 05 DEL 05 FEB. 2019

OGGETTO: Ordinanza Presidenziale n.04/Rif del 07.06.18; progetto di raccolta differenziata” Cambia volto a Santa Flavia” Divieto di commercializzazione ed uso di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. “Santa Flavia plastica free”

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l’Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018 del Presidente della Regione Siciliana recante *“Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif del 8 marzo 2018. Disposizioni per l’incremento della Raccolta differenziata”* ha imposto ai Comuni della Regione l’incremento della percentuale della raccolta differenziata nelle misure prescritte dal D.lgs. 152/2006 e pari almeno al 65;
- che l’art. 3 comma 1 della sopra citata Ordinanza n.4/rif /18 recita *“I Comuni che non svolgono un efficace servizio di raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 30 giugno 2018 ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta”*;
- che l’art.3 comma 2 della sopra citata Ordinanza n.4/rif /18 obbliga i Comuni ad avviare interventi per l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili, quali raccolta della frazione organica, sfalci di potatura del verde pubblico e privato con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata, raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi;
- che ancora l’art.3 della sopra citata Ordinanza n.04/Rif del 07.06.18 al comma 5 recita *“.....si dispone con decorrenza 01 ottobre 2018 il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti*

indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente”;

- che l'art.3 comma 8 della sopra citata Ordinanza n.4/rif /18 recita “*per gli adempimenti di cui ai superiori punti i Sindaci potranno anche avvalersi dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui agli artt.191 del D.L.vo n.152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL;*

DAFO ATTO:

- che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018 sopra citata, sono stati impartiti precisi atti di indirizzo al personale dipendente al fine di ottemperare alle prescrizioni normative e alle ordinanze extra-ordinem della Regione Sicilia, al fine di progettare un nuovo ed efficace piano per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, incaricando il Corpo di Polizia Municipale del controllo in via prioritaria sulla repressione dei reati ambientali e del controllo circa le corrette modalità di conferimento;
- che pertanto è stato redatto il progetto di raccolta differenziata “Cambia volto a Santa Flavia”;

CONSIDERATO:

- che questo Comune, oltre a garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei r.s.u. nel territorio comunale attraverso l'impiego di personale CO.IN.R.E.S. e di automezzi noleggiati a freddo a seguito di procedura aperta intende altresì garantire, con immediata decorrenza, ai fini ambientali ed a tutela della salute pubblica nonché per dare attuazione alle disposizioni di cui alla Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e all'Ordinanza n.04/Rif del 07.06.18 del Presidente della Regione Siciliana l'attivazione nel territorio comunale di progetto esteso di raccolta differenziata denominato “Cambiamo il volto di Santa Flavia”, con riferimento al quale devono essere disposte le modalità operative e organizzative dello stesso;
- che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale, dalla programmazione regionale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico – sanitaria;
- che inoltre il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ordinati con le sopra citate Ordinanze Presidenziali obbligherebbe il Comune di Santa Flavia al conferimento fuori regione della quantità contingentata dei rifiuti disposto dall'Ordinanza n.04/Rif del 07.06.18 con inevitabili e deleterie conseguenze per la situazione finanziaria dell'Ente;
- che alla luce di quanto sopra rassegnato, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla

temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Mediante ordinanza contingibile ed urgente atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

- che con Ordinanza Sindacale n.34/18 e n.02 del 02.01.19, emanate con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii, sono state ordinate, l'attivazione fino alla data del 30 giugno 2019, fatte salve eventuali proroghe che si rendessero necessarie, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità nella stessa contenute, del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti temporaneo e provvisorio nell'area sita in in Via Falcone adiacente all'area del depuratore comunale e del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Area ex Covimed sita in C.da Serradifalco;
- che con Ordinanza Sindacale n.35/18 e n.03 del 02.01.19, emanate con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a far data dal 2 gennaio 2019 e sino al 30 giugno 2019, fatte salve proroghe o modifiche, è stato ordinato l'avvio del progetto di raccolta differenziata porta a porta "Cambia volto a Santa Flavia" su tutto il territorio comunale quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le modalità contenute nelle Ordinanze sopra citate;

RILEVATO che il progetto di raccolta differenziata sopra citato ha registrato sin dall'avvio notevoli risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata raggiunta, con un conseguenziale elevato livello della salute e dell'ambiente, e che tali lodevoli risultati permangono a data della presente, confermando pertanto la positività delle scelte e delle modalità di gestione della raccolta differenziata;

DATO ATTO che in tema di salute dell'ambiente emerge nella sua notevole consistenza la problematica della plastica;

CONSIDERATO:

- che il 16 gennaio 2018 la Commissione Europea ha adottato la "Strategia Europea per la plastica", al fine di rendere riciclabili tutti gli imballaggi in plastica nell'UE entro il 2030;
- che dal 01 gennaio 2019 è vietata in Italia la vendita dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica e che dal mese di gennaio 2020 sarà inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengono micro-plastiche;
- che i bicchieri e i contenitori di bevande in plastica utilizzati nella ristorazione producono gravi conseguenze ambientali con impatti nocivi sull'ambiente sin dalla fase di produzione che fino alla fase di smaltimento;

- che nel mese di novembre 2018 è stato approvato dal Parlamento europeo il provvedimento per mettere al bando, a partire dal 2021, alcuni prodotti in plastica come posate, bastoncini cotonati, cannucce e bastoncini per palloncini, che costituiscono il 49% dei rifiuti marini ed inoltre entro il 2025, gli Stati membri dovranno raccogliere e riciclare il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, considerato che attualmente, secondo il rapporto del Parlamento europeo, le bottiglie e i loro coperchi rappresentano circa il 20% di tutta la plastica presente in mare;

CONSIDERATO ancora:

- che le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e di risorse;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obblighi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
- il Comune di Santa Flavia vuole contribuire alla riduzione di tonnellate di rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema, considerata la sua vocazione turistica e marinaresca legata alla meravigliosa costa e al mare pulito;

VISTI:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *“ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero ...”*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato salito o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

- il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i poteri sostitutivi);
- altresì, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 – 178 – 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 2/Rif. Del 28 febbraio 2018 e le relative disposizioni attuative;
- l'Ordinanza n.4/rif del 7 giugno 2018;
- le direttive e norme europee in materia di riduzione della plastica;

Per tutto quanto sopra rassegnato,

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, per garantire un elevato livello della salute e dell'ambiente e ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. Gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione/alimenti/bevande, a decorrere dal 08 febbraio 2019 non potranno distribuire ai clienti sacchetti da asporto mono uso in materiale non biodegradabile.
2. I titolari che esercitano sul territorio comunale le attività della ristorazione, quali bar, ristoranti, pizzerie, paninerie, takeaway, rosticcerie, friggitorie ed attività similari aventi quale finalità la somministrazione di alimenti e bevande (inclusi gli stabilimenti balneari ed i chioschi), a decorrere dal 08 febbraio 2019 potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, mescolatori di bevande monouso in materiale biodegradabile e compostabile. E' consentito, limitatamente

ai successivi 60 giorni, la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini di materiale non biodegradabile;

3. Agli esercizi per i generi alimentari, quali supermercati, botteghe di vicinato, salumerie ecc. ed ogni altro esercizio e centro vendita abilitato alla vendita di stoviglie per alimentari e cotton fioc, a decorrere dal 08 febbraio 2019, data di entrata in vigore ed efficacia della presente ordinanza su questo punto, è fatto esplicito divieto di vendita di qualsiasi materiale monouso in plastica ed altro materiale non biodegradabile quali piatti, bicchieri (di qualsiasi dimensione), cannucce, posate, cotton fioc non biodegradabili, mescolatori di bevande. A decorrere da tale data sarà consentita la vendita nei propri banchi alla clientela esclusivamente di stoviglie e materiale biodegradabile. E' consentito, limitatamente ai successivi 60 giorni, la progressiva eliminazione delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini;
4. I commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
5. I cittadini residenti di questo Comune, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta od altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
6. Coloro che, alla data di efficacia della presente, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati sul territorio di questo Comune, hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati esclusivamente sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
7. A tutti i visitatori di questo Comune è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

ORDINA altresì

alla Polizia Municipale di assicurare la massima attenzione al controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, nonché alla verifica per il mancato rispetto della presente Ordinanza;

A V V E R T E

La cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testè citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis,

comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.

Per i pubblici esercizi e per le attività commerciali, per i titolari di autorizzazioni alla concessione di suolo pubblico esercenti attività commerciali (giostre, alimentari, pub, chioschi-bar, abbigliamento, ect.), al verificarsi della terza violazione alle disposizioni dettate dalla presente Ordinanza, oltre alle sanzioni come sopra novellate, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da 1 a tre giorni, valutata secondo i criteri dell'art.11 della Legge n.689/1981;

AVVERTE altresì

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza ricorso gerarchico al Prefetto di Palermo, nel termine di 60 giorni dalla emanazione della presente Ordinanza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dallo stesso termine.

D I S P O N E

- che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione e trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al quale è demandato il compito di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, avvalendosi di tutti i mezzi e personale a disposizione;
- la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ministro della Salute;
 - Ministro delle Attività Produttive;
 - Presidente della Regione Siciliana;
 - Prefetto di Palermo;
 - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
 - Dipartimento Regionale Rifiuti ed Acque;
 - Ufficio speciale per il monitoraggio della raccolta differenziata;
 - Commissario Straordinario del COINRES ATO PA4 in liquidazione;
 - S.R.R. Palermo Città Metropolitana;
 - Stazione Carabinieri di Santa Flavia;
 - Commissariato di P.S. Di Bagheria;

- Capitaneria Marittima di Porticello;
- ASP Palermo n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica-Distretto di Bagheria;
- **E' compito di tutte le Forze dell'Ordine fare rispettare la presente Ordinanza.**



IL SINDACO
(SALVATORE SANFILIPPO)



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

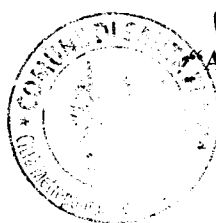
AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Ordinanza Presidenziale n. 04/Rif. Del 07.06.2018; Progetto di raccolta differenziata “Cambia volto a Santa Flavia” Divieto di commercializzazione ed uso di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. “Santa Flavia plastica free”.

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Flavia, li 01 FEB. 2019



Il Responsabile dell'Area
“Assetto ed Utilizzazione del Territorio”
(Ing. Irene Gullo)